



***COMUNE DI SANT'ANGELO
D'ALIFE (Prov. di Caserta)***

STATUTO

- Adeguato al Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22.02.2005 resa esecutiva a norma di legge il
- Redatto dalla sottoelencata Commissione Consiliare per lo Statuto in data:
 - Dott.ssa Maciariello Anna - segretaria comunale
 - Dott. Pisaturo Alfonso - responsabile area amministrativa
 - Dott. Di Cosmo Luigi
 - Prof. D'Ambrosio Michele
 - Sig. Folco Vittorio

Le prime frequentazioni del territorio di Sant' Angelo d'Alife risalgono all'era dei cacciatori mustesiani e degli agricoltori neolitici. In epoca sannitica cominciò a formarsi il nucleo abitativo bicanico di cui restano le necropoli nell'area pianeggiante che hanno restituito vasi d'impasto e a vernice nera risalenti al V-III secolo a. e. Dopo la sconfitta dei Sanniti il territorio fu sottoposto a divisione agraria da parte dei romani. Tracce certe di centurazione, risalente ad epoca triumvirale, sono ancora oggi riscontrabili per il conservarsi di strutture viarie distanti tra loro circa settecento metri. Per l'ottimo clima, là dove finisce la pianura ed inizia la collina, i Romani costruirono alcune ville di notevole importanza e che furono frequentate dal I secolo a.c. Al VI secolo d.c. Ne restano tracce in località Taverna-Starze, Vignole, Grotte e Crocefisso. Le invasioni barbariche, come nelle zone limitrofe, apportarono distruzione ed abbandono delle aree coltivate e le popolazioni si portarono sulle aree collinari. Resta, mirabile : esempio di costruzione longobarda, il Santuario rupestre della Grotta di San Michele il cui culto sarà conservato nei secoli e darà, il nome al paese. Proprio sulla collina, a quota 535, venne edificato in epoca normanna, su preesistenze di epoca romana e non lontano da un insediamento sannitico il borgo medievale di Rupecanina. Numerose sono le attestazioni che si ritrovano negli scrittori sincroni sull'importanza del Castello durante le lotte per il prevalere degli Altavilla sui Dengrot e per l'affermarsi di Ruggero II (il Borgo a volte è denominato "Castrum Sanctis Angeli de Rave Canina ", altre volte "Rupe Canina" oppure "Rabbicannum "). Nonostante le varie distruzioni succedutesi Rupecanina resta abitato sino al XV secolo, epoca in cui sorge l'attuale centro storico di Sant' Angelo d'Alife. Prima attestazione della nuova localizzazione è la cappella di S. Antonio Abate in via Santa Maria che risale alla prima metà del XV secolo e che presenta uno dei cicli di affreschi più importanti della pittura campana del secolo. Seguiranno poi le altre chiese nel XVI secolo (Porta Paradisi, dell'Annunziata) a dimostrazione dello sviluppo del nuovo centro. In seguito il paese ha sempre avuto notevole importanza per l'intensa produzione agricola, soprattutto olearia, e come centro agricolo continua ad essere rinomato.

Indice Generale

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - Caratteristiche costitutive

Art. 1 - Comune di Sant' Angelo d' Alife	pag	8
Art. 2 – Territorio	pag	8
Art. 3 - Stemma e gonfalone	pag	8
Art. 4 – Sede.....	pag	8
Art. 5- Albo Pretorio.....	pag	8

Capo II - Finalità

Art.6 - Principi ispiratori	pag	8
Art. 7 - Tutela dei diritti.....	pag	10
Art. 8 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà	pag	10

Capo III - Statuto e regolamenti

Art. 9 – Statuto.....	pag	10
Art. 10 – Regolamenti.....	pag	11

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 11 - Diritto alla partecipazione	pag	11
Art. 12 - Valorizzazione delle associazioni	pag	12
Art. 13 - Organismi di partecipazione.....	pag	12
Art. 14 – Consultazioni	pag	12
Art. 15 - Istanze e petizioni	pag	12
Art. 16 - Proposte di iniziativa popolare	pag	13

Capo II - Referendum

Art. 17 - Referendum popolare	pag	13
Art. 18 - Esclusione dal referendum	pag	13
Art. 19 - Promozione del referendum	pag	14
Art. 20 - Svolgimento del referendum	pag	14
Art. 21 - Esito del referendum.....	pag	14

Capo III - Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 22 - Pubblicità degli atti e delle informazioni	pag	14
Art. 23 - Accesso agli atti, strutture e servizi	pag	14
Art. 24 - Responsabilità del procedimento	pag	15
Art. 25 - Partecipazione al procedimento	pag	15

Capo IV - Difensore civico

Art. 26 - Ruolo del difensore civico	pag	15
Art. 27 - Prerogative e funzioni	pag	16
Art. 28 - Rapporti con il consiglio comunale	pag	16

Titolo III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Consiglio comunale

Art. 29 - Il consiglio comunale	pag	17
Art. 30 - Competenze del consiglio comunale	pag	17
Art. 31 - Composizione	pag	18
Art. 32 - Insediamento del consiglio	pag	18
Art. 33 - Durata in carica	pag	18
Art. 34 - Scioglimento del consiglio	pag	18
Art. 35 - Consiglieri comunali	pag	19
Art. 36 - Prerogative dei consiglieri	pag	19
Art. 37 - Mozione di sfiducia	pag	20
Art. 38 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati	pag	20
Art. 39 - Incompatibilità con la carica di consigliere	pag	20
Art. 40 - Consigliere anziano	pag	20
Art. 41 - Gruppi consiliari	pag	20
Art. 42 - Presidenza del consiglio	pag	21
Art. 43 - Elezione del presidente e dei vice presidenti	pag	21
Art. 44 - Ufficio di presidenza	pag	22
Art. 45 - Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio	pag	22
Art. 46 - Conferenza dei capigruppo	pag	22
Art. 47 - Convocazione del consiglio	pag	22
Art. 48 - Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.	pag	23
Art. 49 - Pubblicità delle sedute	pag	23

Art. 50 - Votazioni	pag	23
Art. 51 - Commissioni consiliari	pag	23
Art. 52 - Commissioni consiliari ordinarie	pag	23
Art. 53 - Poteri delle commissioni	pag	24
Art. 54 - Commissioni tecniche	pag	24
Art. 55 - Regolamento del consiglio comunale	pag	24

Capo II - Giunta comunale

Art. 56 - La giunta comunale	pag	24
Art. 57 - Composizione della giunta.....	pag	24
Art. 58 - Nomina della giunta	pag	25
Art. 59 - Assessore anziano	pag	25
Art. 60 - Durata in carica	pag	25
Art. 61 - Cessazione dalla carica di assessore	pag	25
Art. 62 - Revoca degli assessori	pag	25
Art. 63- Decadenza della giunta	pag	25
Art. 64 - Funzionamento della giunta	pag	25
Art. 65 - Competenze della giunta	pag	26

Capo III - Sindaco

Art. 66 - Il sindaco	pag	26
Art. 67 - Elezione e durata in carica	pag	26
Art. 68 - Cessazione dalla carica	pag	26
Art. 69 - Competenze del sindaco	pag	27
Art. 70 - Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale	pag	28
Art. 71 - Vice sindaco	pag	28
Art. 72 - Nomina e designazione di rappresentanti	pag	28
Art. 73 - Delega delle funzioni	pag	28

Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo unico - Struttura organizzativa

Art. 74 - Ordinamento della struttura	pag	29
Art. 75 - Segreteria generale	pag	29
Art. 76 - Nomina e revoca del segretario comunale	pag	29
Art. 77 - Funzioni del segretario comunale	pag	30

Art. 78 - Dirigenza	pag	30
Art. 79 - Competenze dei dirigenti	pag	30
Art. 80 - Contratti a tempo determinato	pag	31
Art. 81 - Incarichi esterni	pag	31
Art. 82 - Pareri a corredo delle proposte di deliberazione	pag	31

Titolo V - SERVIZI PUBBLICI

Capo unico - Forme di gestione

Art. 83- Servizi pubblici comunali	pag	32
Art. 84 - Gestione in economia	pag	32
Art. 85 - Concessione a terzi	pag	32

Titolo VI - RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico - Forme associatili

Art. 86 - Principio di cooperazione	pag	34
Art 87- Convenzioni	pag	34
Art. 88 - Consorzi	pag	34
Art. 89 - Accordi di programma	pag	35
Art. 90 - Organizzazione Sovracomunale	pag	35

Titolo VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I - Programmazione finanziaria

Art. 91- Programmazione di bilancio	pag	36
Art. 92- Programma delle opere pubbliche e degli investimenti	pag	36

Capo II - Autonomia finanziaria

Art. 93- Risorse per la gestione corrente	pag	36
Art. 94- Risorse per gli investimenti	pag	36

Capo III - Patrimonio, appalti, contratti

Art. 95 - Gestione del patrimonio	pag	37
Art. 96- Appalti e contratti	pag	37

Capo IV - Contabilità

Art. 97- Disciplina della contabilità	pag	38
Art. 98 Contabilità finanziaria	pag	38

Art. 99- Contabilità economica	pag	38
Art. 100- Tesoreria e riscossione delle entrate	pag	38

Capo V - Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 101- Il revisore dei conti	pag	38
Art. 102- Rendiconto della gestione	pag	39
Art. 103- Controllo della gestione	pag	39

Titolo VIII - NORME FINALI

Capo unico - Norme transitorie e finali

Art. 104- Entrata in vigore dello statuto	pag	40
Art. 105- Abrogazione di norme	pag	40
Art. 106- Disciplina transitoria	pag	40
Art. 107- Regolamenti di applicazione	pag	40
Art. 108- Revisione dei regolamenti	pag	41
Art. 109- Modifiche allo statuto	pag	41

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Capo I - caratteristiche costitutive

Art. 1 Comune di Sant'Angelo d'Alife

1. Il Comune di S' Angelo d' Alife è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, nell'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Comune rappresenta la comunità locale nell'ambito dell'unità dello Stato, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2 Territorio

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni. Copre una superficie di 33 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dai confine con i limitrofi Comuni di Alife, Piedimonte Matese, Raviscanina, Pietravairano, San Gregorio Matese, Valle Agricola, Castello del Matese.

2. Ricco di uliveti permette la coltura di numerose varietà di piante di ulivo e quindi la produzione di olio di qualità. Pertanto il Comune rientra nell'Associazione Nazionale dell'Olio con Statuto approvato in sede di Assemblea Straordinaria a Monteriggioni 05/10/2002.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica nel comune di S. Angelo d'Alife. Lo stemma è d'azzurro con la figura di S. Michele Arcangelo che calpesta il drago, come approvato da Regio Decreto del 2 ottobre 1929.

2. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

3. Santo Patrono è riconosciuto in San Michele Arcangelo pertanto il Comune e l'amministrazione si obbliga a patrocinare i festeggiamenti in suo onore.

Art. 4 Sede

1. La sede ufficiale del Comune è posta nel centro abitato in S. Angelo d'Alife piazza Umberto I.

Art. 5 Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Capo II - Finalità

Art. 6 Principi ispiratori

1. Memore della tradizione dei liberi ordinamenti municipali, acquisiti dalla comunità di S. Angelo d' Alife , il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società santangiolese.

2. il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla

Costituzione repubblicana. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale dell'Unione Europea e ne recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali e con la Comunità Montana del Matese nella quale è inserito.

4. Il Comune favorisce l'accoglienza e l'integrazione nella società dei cittadini stranieri adottando come valore il rispetto delle differenze culturali, etniche e religiose, per la crescita e lo sviluppo della comunità.

5. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa. A tal fine il Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2004 aderisce all'Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi.

6. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire la stessa possibilità di realizzazione agli uomini ed alle donne, applicando idonei strumenti.

Il Comune, operando nel quadro delle leggi regionali e nazionali, degli atti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire, nell'ambito della propria sfera di autonomia:

- a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità ed alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione ed alla difesa dell'ambiente - anche con adeguati interventi di protezione civile - e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati, anche in nome delle generazioni future;
- b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili, dedicando una particolare attenzione ai diritti degli anziani, degli inabili e degli invalidi, dei non garantiti, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;
- c) la tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promuovendone in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità;
- d) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l'associazionismo, la crescita culturale, sociale e professionale;
- e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico e garantendone il godimento da parte della comunità;
- f) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili, degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;
- g) il diritto al lavoro e alla libertà di impresa, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti - donne e uomini - pari opportunità;
- h) la funzione sociale dell'iniziativa privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione;
- i) l'attuazione degli interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la lotta alla criminalità, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita

sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

- j) l'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono legittima attività lavorativa nel territorio del Comune;
- k) la partecipazione attiva alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali; a questo scopo stabilisce rapporti con altri popoli attraverso gemellaggi e manifestazioni, favorendo contatti e promuovendo iniziative con le associazioni che rappresentano i cittadini italiani nel mondo;
- l) promuove la funzione sociale di integrazione tra cittadini giovani e non patrocinando il "Torneo delle Contrade", manifestazione ludica e gastronomica che si ispira alla tradizione medievale del paese e che si svolge tra la fine di agosto e gli inizi di settembre di ogni anno. Come deliberato dal Consiglio Comunale in data 28/09/2004 tale manifestazione è entrata a far parte del presente Statuto ed è disciplinata da un proprio regolamento;
- m) l'istituzione del "Forum dei Giovani" che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

8) Il Comune, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, promuove attività di formazione professionale quale Ente erogatore e promotore.

Art. 7 Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto minoranze etniche e religiose, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate.

3. Adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna..

4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica.

Art. 8 Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Campania, con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo.

CAPO III - Statuto e regolamenti

Art. 9 Statuto

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità santangioiese ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina, l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

3. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

4. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

5. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 10 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.

3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge ed in conformità alle norme del presente statuto.

4. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.

5. Il Ministero della Funzione Pubblica con decreto legge del 28/11/2000 indica il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

6. Dopo che gli atti di adozione sono divenuti esecutivi, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 11 Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità,

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria., gli ordini ed collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio, nell'ambito del comune, singoli o associati.

Art. 12 Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

- a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;
- b) tempestivo esame delle proposte;
- c) interventi di sostegno.

3. Il prolungamento della durata media della vita e perciò l'incremento della popolazione senile si traduce in un aumentato bisogno di assistenza degli anziani con l'attuazione di progetti mirati a rendere il periodo della terza età sempre più accettabile e sopportabile. A tal fine il Comune, riconoscendo il valore sociale degli anziani, favorisce l'attività del "Centro Sociale Polivalente". Esso si propone di promuovere interessi di studio, di lavoro, di cultura, di svago e di ricreazione secondo un indirizzo che tiene conto dei diritti fondamentali dell'uomo. Le norme costitutive del Circolo sono elencate nell'apposito regolamento.

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 13 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale .

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

Art. 14 Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 13, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

Art. 15 Istanze e petizioni

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere per iscritto ai competenti organi comunali , secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco , il quale-verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori per iscritto.

Art. 16 Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 600 firmatari e il sindaco, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'articolo 18, commi 1 e 2.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

CAPO II - Referendum

Art. 17 Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento,

3. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento dei referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 18 Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

- a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) gestione del personale;
- e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
- f) disposizioni tese a garantire diritti di minoranze.

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che sia terminato il mandato amministrativo.

Art. 19 Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:

- a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
- b) su richiesta del 20% aventi diritto al voto referendario, residenti nel comune.

2. Le deliberazioni e le richieste di cui al comma 1 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.

3. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.

4. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

5. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2, Entro dieci giorni dall'ammissione il sindaco, a seconda della competenza, indice il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 20 Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 21 Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco, secondo la rispettiva competenza.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale, secondo la sua competenza, adotta gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione. Qualora intendano discostarsi dall'orientamento espresso dal corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione motivata.

Capo III - Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 22 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

3. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 23 Accesso agli atti, strutture e servizi e protezione dati personali

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta scritta di esame o di estrazione, di copia degli atti e documenti amministrativi. Il rilascio dei documenti è gratuito,

5. Il Comune ha approvato il regolamento recante norme per la disciplina ai diritto d'accesso di documenti amministrativi e sulla tutela della riservatezza delle informazioni come esposto nelle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del 06/07/2004.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

7. Il Comune, altresì, tutela i dati personali nella pubblica amministrazione mediante regolamento approvato con delibera n. 25 del Consiglio Comunale del 06/07/2004.

Art. 24 Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

Art. 25 Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:

- a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;
- b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo 23, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Capo IV - Difensore civico

Art. 26 Ruolo del difensore civico

1. Il Comune può avvalersi dell'ufficio del difensore civico in convenzione con altri Comuni, Provincia o Regione.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della

tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché dei soggetti pubblici e privati ai quali sia affidata la gestione di servizi pubblici comunali Estende inoltre la sua funzione nei confronti delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in ambito comunale e disponibili ad associarsi alla sua attività.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 27 Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o emissivo, dell'amministrazione comunale e dei soggetti di cui all'articolo 26, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Il difensore civico esercita, nelle materie stabilite dalla legge, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, qualora almeno sette consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata. La richiesta, inoltrata entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, deve indicare esplicitamente i vizi di legittimità e le norme violate. Se ritiene che la deliberazione sia illegittima, il difensore civico ne dà comunicazione, entro quindici giorni, al sindaco o al presidente del consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, ed invita l'organo deliberante ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo deliberante non ritiene di modificare l'atto, lo sottopone alla conferma da parte del consiglio comunale. La deliberazione acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 28 Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il presidente del consiglio provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Consiglio Comunale

Art. 29 Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l'indirizzo politico ed amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 30 Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;
- c) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi o carattere continuativo;
- j) l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- l) le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;
- m) l'elezione del difensore civico;
- n) l'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;
- o) la promozione dei referendum;
- p) la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione.

2. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

3. Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il consiglio esamina ed approva a maggioranze dei componenti il programma proposto dal sindaco, sentita la giunta. In tale sede il consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il consiglio comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sulla applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del revisore dei conti.

Art. 31 Composizione

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dal numero di consiglieri previsto dalla legge in vigore, a seconda del numero degli abitanti.

Art. 32 Insediamento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) giuramento del sindaco;
- c) eventuale elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, a norma dell'articolo 43;
- d) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore.

3. La seduta di insediamento è presieduta dal Sindaco fino all'eventuale elezione del presidente di cui al comma 2 lettera c).

4. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente eseguibili.

Art. 33 Durata in carica

1. Il mandato del consiglio comunale è stabilito dalla legge in vigore.

2. Il sindaco e gli Assessori Comunali rimangono in carica fino all'elezione dei successori.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco od altro Assessore ad assumerne le funzioni.

Art. 34 Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
 2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei consiglieri;
- c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.

2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 37.

3. La legge stabilisce le modalità, i termini e le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione o rimozione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

Art. 35 Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge. La legge determina la misura base dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni. L'indennità di presenza può essere trasformata in indennità di funzione. Il regolamento definisce i criteri per determinare l'ammontare dell'indennità di funzione e le modalità di corresponsione.

3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta ed immediatamente assunte al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge e dal presente statuto. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a tre adunanze consecutive. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio le eventuali cause giustificative.

7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 36 Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il regolamento disciplina l'esercizio delle prerogative ed i termini entro i quali la giunta comunale ed il sindaco sono tenuti a rispondere.

2. I consiglieri hanno diritto di prendere conoscenza ed ottenere tempestivamente dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale - tutte le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato, fatte salve le limitazioni previste dalla legge. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificamente previsti dalla legge, al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. È attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa e di proposta, anche emendativa, su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

4. Per l'esercizio delle proprie prerogative, ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici del Comune e delle aziende ed istituzioni dipendenti. Ha inoltre diritto di usufruire, per l'espletamento delle proprie funzioni, delle attrezzature assegnate ai gruppi consiliari.

5. Su richiesta di un quinto dei componenti assegnati il presidente è tenuto a riunire il consiglio

comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

6. Su richiesta scritta e motivata di un quarto dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del difensore civico, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

7. L'esecuzione delle richieste di cui al comma 6 è affidata alla segreteria generale.

8. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 37, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

Art. 37 Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 38 Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubblica la propria situazione patrimoniale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

Art. 39 Incompatibilità con la carica di consigliere

1. Fatte salve le cause di incompatibilità stabilite dalla legge, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti o controllate.

Art. 40 Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

2. Sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del vice presidente.

Art. 41 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, secondo le modalità previste dal regolamento,

dandone comunicazione al presidente del consiglio. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di un componente se originati, nella denominazione e nella composizione, da una lista elettorale, o se formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

3. I gruppi consiliari devono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato.

4. I consiglieri che non raggiungono la soglia minima per la costituzione di un gruppo entrano a far parte di un unico gruppo misto.

5. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto, anche di uso promiscuo, idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

6. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre il supporto giuridico - tecnico - amministrativo necessario all'espletamento dei diritti scaturenti dall'esercizio del mandato.

7. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale per l'attivazione dell'eventuale controllo previsto dall'articolo 36, comma 6.

Art. 42 Presidenza del consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nel proprio seno, può eleggere il Presidente del Consiglio Comunale ed un vicepresidente. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e ne dirige i lavori e l'attività. In particolare il presidente:

- a) stabilisce l'ordine del giorno delle adunanze, sentito il sindaco ed i dirigenti d'area;
- b) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'organo;
- c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
- d) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi e ai consiglieri circa le questioni sottoposte al consiglio;
- e) cura la costituzione, vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari e può partecipare alle sedute delle medesime;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo e l'ufficio di presidenza;
- g) garantisce il rispetto dello statuto e delle norme del regolamento;
- h) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito da un vice presidente, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il presidente non può ricoprire la carica di capogruppo, salvo che appartenga ad un gruppo con unico componente.

4. Qualora non venga nominato il Presidente del Consiglio Comunale le funzioni sono svolte dal Sindaco, trattandosi di Comune al di sotto dei 15.000 abitanti.

Art. 43 Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il presidente del consiglio è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, ovvero in quelle successive a scrutinio segreto. In prima votazione risulta eletto il candidato che raccoglie i voti di almeno i due terzi dei componenti del consiglio. In seconda votazione viene eletto il candidato che raccoglie i voti della maggioranza dei componenti assegnati.

2. Con votazione successiva, a scrutinio segreto, il consiglio elegge tra i suoi componenti un vice presidente. Ogni consigliere può esprimere un solo voto.

3. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati su proposta della maggioranza dei Consiglieri Comunali, in prima votazione con almeno i due terzi. In seconda votazione con la maggioranza dei presenti.

Art. 44 Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio e da un vice presidente.

2. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio, che ne consulta i componenti ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 45 Autonomia organizzativa e funzionale del consiglio

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il consiglio dispone di una sede autonoma ed autosufficiente, nonché di proprie risorse finanziarie e tecniche idonee ad assicurarne il funzionamento.

3. Il regolamento determina la dotazione di sedi, personale, attrezzature, risorse tecniche e finanziarie stabilmente assegnate all'attività del consiglio, individua autonome modalità di gestione delle medesime, stabilisce l'ordinamento degli uffici attraverso i quali si articola il funzionamento dell'organo, l'attività dei suoi componenti e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 46 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. E' costituita dal presidente del consiglio, dai componenti dell'ufficio di presidenza e dai capigruppo. Ai lavori della conferenza partecipano il sindaco o un assessore da lui delegato.

2. La conferenza dei capigruppo ha carattere consultivo. Coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio. Le eventuali decisioni vengono deliberate con il metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

3. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

Art. 47 Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Un quinto dei componenti assegnati al consiglio, il sindaco, la giunta comunale possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere almeno cinque giorni consecutivi prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

Art. 48 Validità delle sedute e delle deliberazioni. Quorum strutturale e funzionale.

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a 7.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 49 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico - sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 50 Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 51 Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce commissioni consiliari ordinarie, secondo le norme del regolamento che ne definisce le competenze.
2. Una ulteriore commissione ha funzioni di controllo e garanzia, ed è presieduta da un consigliere di opposizione.
3. Il consiglio comunale può inoltre istituire:
 - a) commissioni speciali per tempo limitato e per oggetti determinati;
 - b) commissioni d'inchiesta su eventi e materie specifiche, per le quali si manifesti l'esigenza di una relazione al consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.
4. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dal consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, su richiesta motivata alla presidenza del consiglio. Riferiscono al consiglio sotto forma di relazione finale.
5. Le commissioni consiliari ordinarie sono composte da consiglieri in relazione all'entità numerica dei gruppi ed hanno un ufficio di presidenza, formato secondo le disposizioni del regolamento.
6. Le commissioni speciali possono avvalersi, anche in modo permanente, di consulenti e tecnici, ammessi a prendere parte ai lavori senza diritto di voto.

Art. 52 Commissioni consiliari ordinarie

1. Le commissioni consiliari ordinarie svolgono le seguenti funzioni:
 - a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all'articolo 30, comma 1, lettera b);
 - b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale la richiesta di iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;
 - c) possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.
2. Alle commissioni consiliari ordinarie non è attribuito potere deliberante.

Art. 53 Poteri delle commissioni

1. Nell'ambito delle materie di propria competenza le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro funzioni,

2. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

3. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

Art. 54 Commissioni tecniche

1. Gli organi comunali competenti istituiscono le commissioni tecniche previste da norme legislative, statutarie o regolamentari, nonché dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 55 Regolamento del consiglio comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Capo II - giunta comunale

Art. 56 La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 57 Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di quattro assessori. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vice sindaco, a norma dell'articolo 71.

2. La carica di assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti o controllate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli assessori eventualmente delegati dal sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

4. I componenti della giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Trattandosi di Comune al di sotto dei 5.000 abitanti la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale, può essere attribuita ai componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art. 58 Nomina della giunta

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento.

Art. 59 Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco nell'atto di nomina.

Art. 60 Durata in carica

La giunta comunale rimane in carica fino alla proclamazione dell'eletto alla carica di sindaco.

Art. 61 Cessazione dalla carica di assessore

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 62 Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Art. 63 Decadenza della giunta

1. La giunta comunale decade:

- a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'articolo 68;
- b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 37;
- c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio per le cause previste dall'articolo 34, comma 1.

Art. 64 Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, oltre che al Segretario Comunale, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti,

3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

4. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegato dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

Art. 65 Competenze della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale o dei dirigenti.

2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio.

3. E' attribuita alla competenza della giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di criteri generali stabiliti dal consiglio.

4. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 30, comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

FINQUI

Capo III - **Sindaco**

Art. 66 Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con le linee programmatiche, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 67 Elezione e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti; esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento davanti al consiglio, nella seduta di insediamento.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 68 Cessazione dalla carica

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a

tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 71.

4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:

- a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 34, comma 1;
- b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 37.

Art. 69 Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:

- a) esercita la rappresentanza generale, politico-istituzionale e legale del Comune; il regolamento di organizzazione può prevedere l'attribuzione della rappresentanza legale, per specifici settori di attività, a dirigenti; l'esercizio della rappresentanza legale è svolto tramite determinazione del soggetto al quale è attribuita;
- b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 58;
- c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;
- d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 61 e 62;
- e) propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 64;
- g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;
- h) presiede il consiglio comunale nel caso in cui la presidenza non sia stata attribuita al Presidente del Consiglio;
- i) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 47;
- l) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- n) impartisce direttive al segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
- o) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- p) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- q) provvede, a norma dell'articolo 72, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;
- r) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per

l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 70 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

- a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;
- c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

3. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 3.

Art. 71 Vice sindaco

1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 57 e 58.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino alla proclamazione del nuovo sindaco, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

Art. 72 Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 39 e 57 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio.

2. Tali rappresentanti sono revocati a maggioranza del Consiglio Comunale.

Art. 73 Delega delle funzioni

1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 69 e 70 ad assessori, consiglieri comunali, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 39 e 57 comma 4, nonché le modalità di cui all'articolo 64, comma 4.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 70 può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo Unico - Struttura organizzativa

Art. 74 Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

3. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

4. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

Art. 75 Segreteria comunale

1. La segreteria del Comune è composta dal segretario comunale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

2. Il segretario comunale è un dirigente, dipendente da specifico agenzia ed iscritto in apposito albo nazionale.

3. Lo stato giuridico del segretario comunale è regolato dalla legge.

4. Possono essere costituite convenzioni comunali per l'esercizio associato delle funzioni del segretario comunale.

Art. 76 Nomina e revoca del segretario comunale

1. Il sindaco nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale.

2. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.

3. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.

4. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 77 Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti;
- b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.

Art. 78 Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro salvo che la dirigenza di un'area o di un servizio non venga assunta da un assessore comunale, trattandosi di comune con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un ufficio o di un servizio, essendo queste ultime funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità per il conferimento, la vantazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

Art. 79 Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti emettono provvedimenti, dotati di rilevanza esterna. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatone e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.

5. Spettano ai dirigenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

8. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

Art. 80 Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore alla misura prescritta dalla normativa di riferimento.

2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti sono stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. I contratti in oggetto non possono avere durata superiore ai mandato elettivo del sindaco in carica.

4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Art. 81 Incarichi esterni

1. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 82 Pareri a corredo delle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata:

- a) del parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato;
- b) del parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI Capo Unico - Forme di gestione

Art. 83 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto. Il Comune ha approvato:

- a) il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2004;
- b) il Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile con applicazione tariffario con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 07/04/2004;
- c) il Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del 10/06/1998 e successive modifiche con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 15/07/2000;
- d) il Regolamento per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16/12/1998;
- e) il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16/12/1998;
- f) ha inoltre promosso, a proprie spese, il servizio pulman turistico che accompagna gli anziani che ne fanno richiesta presso l'Istituto Termale di Telesse o in gite di uno o più giorni.

2. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

3. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di azienda speciale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata.

Art. 84 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 85 Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

TITOLO VI - RAPPORTI TRA ENTI

Capo Unico - Forme associative

Art. 86 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente è diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con o enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla *legge* attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 87 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione. Le convenzioni possono inoltre prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero a delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 88 Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

8. Ai consorzi che gestiscono attività che presentano rilevanza economica e imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nel rispettivo statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 89 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 90 Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana del Matese, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto istituzionale.

2. Il Comune aderisce all'Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi per rappresentare gli Enti locali nei cui territori sono istituite aree protette. Tale Associazione, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche Nazionali, Regionali e Locali, con la FEDERPARCHI, con l' ANCI, con l' UNCEM e con gli Organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale, opera soprattutto per potenziare il protagonismo dei Comuni ed il ruolo della Comunità dei Parchi e degli organismi a queste assimilabili, per dare maggiore forza ed efficacia all'azione delle aree protette.

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I - Programmazione finanziaria

Art. 91 Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 92 Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 91, comma 4 e 5, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II - Autonomia finanziaria

Art. 93 Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

Art. 94 Risorse per gli investimenti

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali,

regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III - Patrimonio, appalti, contratti

Art. 95 Gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulta evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 96 Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Capo IV - Contabilità

Art. 97 Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati atti di programmazione del Comune.

Art. 98 Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 99 Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 100 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo V - Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 101 Il revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto a maggioranza il revisore dei conti come previsto dalla legge:

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al proprio incarico.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 30,

comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il revisore dei conti adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontrasse gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 102 Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio,

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 103 Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Capo Unico - Norme transitorie e finali

Art. 104 Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 9, comma 4.
2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio,
4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità santangiiolese.
5. Il presente statuto annulla e sostituisce quello approvato con delibera Comunale n. 27 del 12/06/1991; visto del 14/10/1991 e n. 31 del 22/11/1993.

Art. 105 Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

Art. 106 Disciplina transitoria

1. Ferma restando l'efficacia delle norme sui referendum di cui agli artt. 17/18, il consiglio comunale affida alla conferenza dei capigruppo il mandato di verificare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, la possibilità di istituire il referendum di tipo abrogativo e di definirne la disciplina statutaria e regolamentare.
2. Le norme in materia di commissioni consiliari di cui agli articoli 51 e 52 acquistano efficacia contestualmente all'entrata in vigore della disciplina di dettaglio demandata al regolamento del consiglio comunale. Fino alla costituzione delle nuove commissioni consiliari continuano ad operare gli organismi in carica.
3. La modifica degli adempimenti inerenti la trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati, di cui agli articoli 38 e 72, si applica a decorrere dal mandato amministrativo successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto. Fino a tale data restano in vigore gli obblighi di sposti dalla precedente normativa.
4. L'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli 42, 43 e 44 determina la costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio. Il vice presidente eletto all'inizio del mandato rimane in carica. Entro 20 giorni dalla data di efficacia del presente statuto il consiglio procede all'elezione del secondo vice presidente.

Art. 107 Regolamenti di applicazione

1. Per una completa ed efficace applicazione delle norme del presente statuto gli organi competenti provvedono alla regolamentazione, con una disciplina conforme alla normativa statutaria, delle seguenti materie:
 - a) consiglio comunale;
 - b) difensore civico;
 - c) referendum popolari;
 - d) associazionismo e partecipazione popolare;
 - e) disciplina del procedimento e accesso ai documenti;
 - f) personale ed organizzazione;

g) criteri per il conferimento di incarichi esterni.

Art. 108 Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni e parallelamente alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 107, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in viceré nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 109 Modifiche allo statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 9, comma 4.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal presidente del consiglio, dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti assegnati al consiglio comunale, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 600 firmatari.

4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.